

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies cpc

UDIENZA DEL 13.1.23

Sono presenti, via teams, gli avv.ti Fabrizio e Emmanuele in sost. di Monterosso.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado n. 2021/22 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

srl

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del **28.12.22**.

Materia del contendere

La causa ha ad oggetto i rapporti di conto corrente nn. 671.3509335 e di apertura di credito n. 671.3681107, intrattenuti dagli attori con la _____ di Lucca .

Con riferimento a tali rapporti, la _____ aveva ottenuto nel 2006 un d. i. per l'importo di € 107.829,64 oltre accessori. Il decreto era stato opposto e revocato, con condanna però degli oppositori al pagamento della somma di € 85.346,70 quanto al primo rapporto e di quella di € 17.096,75 quanto al secondo, oltre accessori.

Sulla base di tale condanna _____, allegando che prima la _____ si era fusa per incorporazione nel _____, poi quest'ultimo aveva ceduto il credito a _____, il quale l'aveva a sua volta ceduto ad essa _____, ha notificato agli attori un precetto, che gli attori hanno opposto, eccependo la carenza di titolarità attiva del credito in capo all'attrice e chiedendo quindi la declaratoria di tale carenza.

La convenuta ha ribadito che il credito le era stato ceduto ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.

Motivi della decisione

Premesso che quelle in questione, prima dal _____ a _____, poi da _____, sono cessioni in blocco, per quanto concerne in particolare la prima di tali cessioni va rilevato che essa aveva ad oggetto i "crediti non performing classificati a 'sofferenze'" e in atti non esiste alcun elemento istruttorio a conferma del fatto che il credito per il quale è causa rientrasse fra questi ultimi.

Non esiste infatti alcun documento, dal quale risulti tale classificazione.

E' dunque evidente che il credito azionato non può ritenersi essere stato ceduto a _____, la quale non può conseguentemente averlo poi ceduto a _____, per cui l'opposizione va accolta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

dichiara che _____ non è titolare del credito di cui in motivazione;

condanna _____ a rifondere ai _____ le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice, dott. Michele Fornaciari